

BREVE VADEMECUM

SUL C.D. DECRETO-LEGGE 'CURA-TALIA' (D.L. 17 MARZO 2020, N. 18)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

DIRITTO CIVILE

L'art. 83 prevede quanto segue, tenuto conto che al comma 22 dichiara espressamente abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legge 08/03/2020 n.11

- comma 1. RINVIO UDIENZE

Dal 9 marzo al 15 aprile le udienze civili e penali presso TUTTI gli uffici giudiziari sono RINVIATE D'UFFICIO a data successiva al 15 aprile 2020.

- comma 2. SOSPENSIONE DEI TERMINI

Dal 9 marzo al 15 aprile è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (e penali). Sono quindi sospesi i termini: (- termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,) - per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, - per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, - per le impugnazioni, - tutti i termini procedurali

DECORSO TERMINI

- se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio del suo decorso è differito alla fine di detto periodo;
- se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, verrà differita l'udienza o l'attività in modo da consentirne il rispetto.

- comma 3. ECCEZIONI

I commi 1 (rinvio delle udienze) e 2 (sospensione e decorso termini) non si applicano a:

- a) cause di competenza del tribunale per i **minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- b) cause relative ad **alimenti** o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (da intendersi in senso ampio ex art. 1 " Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio di affinità" Reg. Europeo 4 del 2009);
- c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);



- e) procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione** contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- f) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- g) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio** alle parti, in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

- comma 5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NON SOSPESE

Per lo svolgimento di queste attività i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure indicate al comma 7 finalizzate a garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

- commi 6 e 7. PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020

La **gestione** dell'emergenza sarà **rimessa ai capi degli uffici giudiziari** (sentita l'autorità sanitaria regionale ed il COA) che adotteranno le misure organizzative ritenute adeguate per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, vengono quindi elencate le misure che che possono venir adottate.

- comma 8. SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati <u>esclusivamente</u> con il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e 6 (sul punto cfr. par. 4)

Il comma 8 dell'art. 83 del decreto "Cura Italia" NON sospende la decorrenza dei termini sostanziali di prescrizione e decadenza, che possono essere interrotti solo con atto di messa in mora o domanda giudiziale.

Ad esempio: prescrizioni di diritti di credito, brevi o lunghi; interruzione di maturanda usucapione (che solo una domanda giudiziale può interrompere); interruzione del termine decadenziale di 90 giorni del precetto ex 480 c.p.c. (che solo un pignoramento può interrompere), tale termine infatti è considerato dalla giurisprudenza granitica un termine sostanziale e non processuale, tanto che non subisce la sospensione feriale dei termini; interruzione del termine di prescrizione di 5 anni per esperire azione revocatoria ex art. 2901 (che solo una domanda giudiziale può interrompere); interruzione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che rende la fideiussione inefficace qualora il creditore non proponga le sue istanze verso il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (per giurisprudenza granitica per istanza si intende la domanda giudiziale), etc..

L'art. 83 comma 8 infatti si riferisce esclusivamente ai provvedimenti emessi dai Capi degli Uffici Giudiziari elencati ai commi 5 e 6 stesso articolo, che riguardano, peraltro, attività non sospese. Sono provvedimenti che impongono limitazioni agli accessi agli uffici giudiziari che i capi degli stessi Uffici possono emettere a loro discrezione per contrastare il rischio di contagio covid 19. Perciò, se ad esempio l'UNEP riduce l'orario di apertura, non significa che sopprima il servizio, e quindi i termini sostanziali di cui sopra possono essere interrotti e non sono affatto sospesi.



Inoltre le notifiche degli atti giudiziari possono essere evase direttamente dall'avvocato in proprio, via posta o via PEC. Gli uffici postali sono aperti.

In conclusione, dalla lettura dell'art. 83 comma 8 si evince chiaramente che l'eventuale sospensione dei termini sostanziali da farsi a mezzo di domanda giudiziale potrà eventualmente sussistere solo caso per caso e in base al provvedimento discrezionale che ogni Capo di Ufficio giudiziario deciderà di emettere.

Ritenere, come alcuni commentatori hanno già fatto nel web, che detto articolo sospenda tutti i termini di prescrizione e decadenza sostanziali, è un azzardo interpretativo che, se seguito, potrà esporre a potenziale responsabilità professionale.

- comma 10. LEGGE 24/03/2001 N.89 "c.d. Legge Pinto"

Ai fini del computo del termine di cui all'art.2 della Legge 89/2001, per i procedimenti rinviati ex art. 83 decreto legge 18/2020 non si computa il periodo dal 8 marzo al 30 giugno 2020

- comma 11. DEPOSITO TELEMATICO

Dal 09 marzo al 30 giugno 2020 negli uffici che hanno la disponibilità del servizio del deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art.16 bis (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) comma 1 bis legge 179/2012 verranno depositati esclusivamente con modalità telematiche, gli obblighi di pagamento di contributi unificati e anticipazioni forfettarie sono assolti esclusivamente con sistemi telematici.

- comma 20. PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Dal 09 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per qualunque attività relativa ai procedimenti citati, quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 09 marzo e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono sospesi i termini di durata massima di questi procedimenti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

art. 84 - in materia di giustizia amministrativa

<u>udienze in generale (commi 1 e 2)</u>

- le udienze sia pubbliche (merito) sia camerali (cautelari, ottemperanza, silenzio, accesso) fissate sino al 15 aprile sono rinviate ope legis.
- con apposito provvedimento verranno fissate nuove udienze da tenersi dopo il 15 aprile.
- le udienze sia pubbliche sia camerali fissate dal 6 al 15 aprile potranno comunque essere celebrate e le relative pronunce essere assunte senza discussione orale e sulla base dei soli atti depositati, se le parti costituite lo richiedono con istanza congiunta (la parte non costituita potrebbe quindi subire la scelta di quelle costituite). Tale richiesta congiunta va depositata entro due giorni liberi prima dell'udienza; se le parti esercitano questa facoltà, entro lo stesso termine possono depositare note difensive.



<u>udienze cautelari (commi 1 e 2)</u>

- le istanze cautelari per le quali nel periodo sino al 15 aprile è già fissata o verrà fissata l'udienza, saranno comunque decise con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a..
- lo stesso decreto fisserà per la trattazione **collegiale** un'udienza da tenersi immediatamente **dopo il 15 aprile**; per la pronuncia del decreto devono essere osservati i termini a difesa di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a..
- se il decreto accoglie, in tutto o in parte, l'istanza cautelare, può fissare la successiva udienza cautelare collegiale già a partire dal 6 aprile.
- in tal caso il Collegio si pronuncia senza che vi sia discussione orale e sulla base dei soli atti depositati; se però una delle parti presenta istanza di rinvio entro due giorni liberi prima dell'udienza, il Collegio deve fissare una nuova udienza da tenersi dopo il 15 aprile.

udienze già fissate sino al 30 giugno (commi 4 e 5)

- potranno essere rinviate a data successiva.
- fanno **eccezione**, e restano quindi fissate, le udienze fissate per la trattazione delle domande **cautelari**, dei ricorsi in materia **elettorale** e delle cause in cui la ritardata trattazione potrebbe, secondo valutazione del Presidente assunta con decreto non impugnabile, causare grave pregiudizio alle parti.
- all'udienza cautelare la causa potrà essere definita con **sentenza semplificata** senza preavviso alle parti.
- le udienze sia pubbliche sia camerali fissate dopo il 15 aprile e sino al 30 giugno saranno celebrate e le relative pronunce saranno assunte senza discussione orale sulla base degli atti depositati.
- le parti potranno presentare brevi note difensive entro due giorni liberi prima dell'udienza.
- la facoltà di presentare brevi note nell'imminenza dell'udienza si aggiunge (non si sostituisce) a quella di presentare documenti, memoria e replica nei termini di cui all'art. 73 c.p.a..
- se la sospensione dei termini processuali disposta dal secondo periodo del comma 1 (che opera anche per i termini a ritroso) ha impedito di osservare uno o alcuno dei termini di cui all'art. 73, su istanza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare le brevi note, il Giudice dispone la rimessione in termini in relazione a quelli non osservati, abbreviandoli della metà nel rito ordinario; inoltre adotta gli altri provvedimenti per lo svolgimento del giudizio (rinvio dell'udienza).
- se le misure organizzative assunte da Consiglio di Stato e TAR per evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali, è riconosciuta la rimessione in termini; se le misure impediscono l'esercizio di diritti, le stesse costituiscono causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

art. 103 - in materia di procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi

- in generale, nel computo di tutti i **termini** (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) **relativi a ogni genere di procedimento** (d'ufficio o su istanza di parte) che sia già stato avviato alla data del 23 febbraio 2020 o che sia avviato dopo tale data, **non si tiene conto dei giorni tra il 23 febbraio e il 15 aprile**;
- di questi stessi giorni non si tiene conto ai fini del computo del termine per la formazione del silenzio significativo (che assume cioè il valore di assenso, diniego, inadempimento);



- tutti i **certificati**, **attestati**, **permessi**, **concessioni**, **autorizzazioni** e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, c**onservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**; alle suddette sospensioni e proroghe fanno eccezione i termini previsti dallo stesso DL n. 18/2020 e dai DL n. 6, n. 9 e n. 11 del 2020;
- dei giorni tra il 23 febbraio e il 15 aprile si tiene conto nel computo dei termini relativi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati
- i **termini** dei **procedimenti disciplinari** del personale delle amministrazioni (art. 1, comma 2, e art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o siano iniziati successivamente a tale data, sono **sospesi** fino alla data del 15 aprile 2020;
- l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

DIRITTO PENALE e PROCEDURA PENALE UDIENZE, ATTI PROCESSUALI, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LE UDIENZE E I TERMINI SONO SOSPESI E PER QUALE PERIODO?

- <u>art. 83 Comma 1</u> prevede (salve rilevanti eccezioni*) il **rinvio d'ufficio** delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020;
- <u>art. 83 Comma 2</u> nel medesimo periodo di sospensione delle attività: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali», quindi è sospeso, nei soli procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini procedurali ex art. 83, comma 2, anche la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata delle misure cautelari, sempre per lo stesso periodo (art. 83, comma 4);
- le disposizioni di cui all'art. 83 sono applicabili anche alla magistratura militare, in quanto compatibili (art. 83, comma 21);

Quali altre attività sono sospese?

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Come si computano i termini?

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Infine, quanto ai termini a ritroso (deposito **lista testi**), se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.



I procedimenti a carico di imputati **minorenni** dovranno essere rinviati in quanto la formulazione finale del decreto legge non contempla più la possibilità di chiedere la celebrazione dell'udienza. Peraltro, ai sensi del comma 5 nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

A quali udienze e attività non si applica la sospensione?

- procedimenti di **convalida dell'espulsione**, allontanamento e trasferimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo;
- procedimenti per i quali è in **scadenza il termine di fase** (termini massimi di custodia cautelare) di cui all'art. 304 c.p.p.;
- procedimenti in cui sono applicate **misure di sicurezza detentive** o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- procedimenti a carico di **persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate **misure cautelari** (senza distinzione alcuna tra misura cautelare personale o reale) o di **sicurezza**;
- procedimenti per l'applicazione di **misure di prevenzione** o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- procedimenti che presentano carattere di **urgenza**, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.;
- NON è sospeso il termine per la proposizione della querela;
- Alcune attività si potranno svolgere soltanto se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:
 - procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Comma 6: sospensione "discrezionale" - Periodo dal 16 aprile al 30 giugno.

Successivamente alla prima fase, sempre per contrastare l'emergenza evitando assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone i capi degli uffici giudiziari **potranno adottare le seguenti misure** (previa escussione dell'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati):

- a) la **limitazione dell'accesso del pubblico** agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la **limitazione**, sentito il dirigente amministrativo, **dell'orario di apertura** al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la **regolamentazione dell'accesso ai servizi**, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;



- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a **porte chiuse**, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- g) la previsione del **rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020** nei procedimenti penali, con le eccezioni indicate al comma 3: in tutti questi casi si applica la sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di durata della misura cautelare, per tutto il tempo in cui il processo è rinviato, e in ogni caso la sospensione non opera oltre il 30 giugno 2020 (art. 83, comma 9, ult. Parte).

COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI, ELEZIONE DI DOMICILIO

- comma 13: Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
- <u>comma 14 elezione di domicilio ex lege:</u> Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Relazione illustrativa sul punto: nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

- art. 123: "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare": salvo eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati, si prevede ai sensi della l. n. 199/2010 e fino al 30 giugno 2020 che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso il domicilio; la data del 30 giugno andrebbe dunque intesa quale termine entro il quale può essere concessa la misura, che continuerà a trovare esecuzione anche oltre quella data (si auspica che in sede di conversione si elimini ogni dubbio interpretativo sul punto).
- Tra le cause ostative alla concessione della misura, alcune coincidono con quelle previste dalla legge n.199/2010: i condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. (art. 123 co. 1 lett. *a* d.l. n. 11/2020); i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 123 co. 1 lett. *b*); i sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 *bis* ord. penit. (art. 123 co. 1 lett. *c*); i detenuti "privi di un domicilio effettivo e idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato" (art. 123 co. 1 lett. *f*).
- Altre cause ostative vengono introdotte per la prima volta: i detenuti sanzionati per infrazioni disciplinari relative a disordini o sommosse in carcere (art. 123 co. 1 lett. d) ovvero i detenuti nei cui confronti sia stato redatto un rapporto disciplinare in relazione ai disordini e alle sommosse verificatisi a partire dal 7 marzo 2020 (art. 123 co. 1 lett. e), e ancora i condannati per maltrattamenti contro familiari e conviventi o per atti persecutori (art. 123 co. 1 lett. a). Non è



invece stata ribadita l'esclusione della misura per i casi in cui si accerti il pericolo che il condannato si dia alla fuga o commetta altri delitti.

- La procedura per l'applicazione della misura nei confronti di chi si trovi in carcere in esecuzione della pena appare sia pure solo marginalmente semplificata rispetto a quanto previsto nella legge n. 199/2010: la direzione dell'istituto penitenziario può infatti omettere la relazione sulla condotta tenuta dal condannato durante la detenzione, limitandosi ad attestare che la pena da eseguire non eccede i diciotto mesi, l'assenza di preclusioni a norma dell'art. 1, il consenso del detenuto al controllo mediante strumenti elettronici e l'esistenza di un domicilio idoneo presso il quale potrà essere eseguita la pena (art. 123 co. 6); ai sensi dell'art. 1. comma 5 della legge n. 199/2010,: il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
- Quando invece la misura venga applicata dallo stato di libertà, il magistrato di sorveglianza provvede a seguito della sospensione dell'ordine di carcerazione disposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 1 co. 3 l. 199/2010.
- comma 3: salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari; tale forma di controllo, obbligatoria se la pena da eseguire è superiore a sei mesi, viene meno allorchè la pena da eseguire scende sotto i sei mesi; secondo il disposto dell'art. 123 co. 5 ult. pt., "l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore". L'insieme di questa disciplina evidenzia dunque che la disponibilità del braccialetto elettronico è condizione per la concessione della misura.
- art. 124: "Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà" prevista all'art. 52 ord. penit., tale licenza può essere concessa anche in deroga al limite massimo di 45 giorni all'anno previsto all'art. 52 ord. penit. per una durata che può arrivare al prossimo 30 giugno 2020.

PRINCIPALI MISURE FISCALI E GIUDIZIALI

Il Decreto 18/2020 prevede, tra le altre, misure di sostegno economico, incidendo altresì sulle scadenze e sugli obblighi tributari-contributivi e stabilendo, in linea generale, un differimento degli adempimenti e dei pagamenti dei Contribuenti e dei Professionisti.

VERSAMENTI

Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nel 2019, **sono sospesi i versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo**. Tale sospensione riguarda i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi dell'assicurazione obbligatoria.

Detti importi si potranno versare in unica soluzione entro il **31 maggio** o in 5 rate mensili, sempre con decorrenza 31 maggio.

Prescindono dal volume d'affari i settori del turismo, ristorazione, giochi e sport, maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia. In particolare, per le associazioni e società sportive,



professionistiche e dilettantistiche, i pagamenti delle ritenute, dei contributi e dell'assicurazione obbligatoria slittano al **30 giugno 2020**, in soluzione unica o fino a 5 rate mensili sempre con decorrenza 30 giugno.

Professionisti, agenti di commercio e rappresentanti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, che indicheranno apposita opzione al proprio committente, **non subiranno le ritenute d'acconto in relazione ai ricavi e compensi percepiti tra il 17** (data di entrata in vigore del Decreto) **ed il 31 marzo**. Si tratta di una misura per dare liquidità, anche se per un periodo limitato: quelle ritenute non operate dovranno essere versate entro il **31 maggio** o in 5 rate mensili, sempre con decorrenza 31 maggio.

I versamenti fiscali e contributivi, che vengano effettuati nonostante la sospensione dei termini, non sono rimborsabili. (Art.71)

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno previste forme di menzione per i contribuenti che effettuino comunque alcuno dei versamenti sospesi.

ADEMPIMENTI

Quanto agli adempimenti fiscali, quelli in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, sono differiti al 30 giugno 2020.

Le certificazioni uniche devono essere comunque inviate entro il 31 marzo 2020.

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A) Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

All'art. 67 il Decreto sospende <u>dall'8 marzo al 31 maggio 2020</u> i termini relativi alle **attività di: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

La sospensione opera anche con riferimento ai termini:

- per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa [Di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.];
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello [Articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1].

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono inoltre sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

- entro cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l'ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
- **relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata**, di cui all'articolo 1–bis del D.I. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;



- relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.

<u>Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,</u> le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:

- alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- <u>alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241</u>, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

NB: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione; pertanto, il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022. Inoltre, ai sensi dell'art. 34 è prevista altresì la sospensione termini decadenziali INPS: conseguentemente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall'INPS è sospeso di diritto.

B) Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, all'art. 68 il Decreto **sospende i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo <u>dall'8 marzo al 31 maggio 2020</u>, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in <u>unica soluzione entro</u> il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro <u>il 30.06.2020</u>. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Adempimento sospeso	Nuovo termine
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
Soggetti interessati	
Tutti i contribuenti	



Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter[Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.l. 34/2019] e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio" [Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145].

Adempimento sospeso	Nuovo termine
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
Soggetti interessati	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

NB: allo stato, ed in attesa di chiarimenti, sono dunque rimasti esclusi dalla sospensione dei termini di versamento sia gli avvisi bonari. Per quanto concerne, invero, le rateazioni già pendenti con l'Agenzia delle entrate Riscossione è previsto l'automatico beneficio della sospensione delle rate in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, tuttavia tali rate dovranno essere tutte pagate entro il 30 giugno, per non incorrere in mora (o peggio per non decadere dal beneficio della rateazione nel caso di omesso versato di complessive 5 rate anche non consecutive)

SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI

Ai sensi dell'art.83 è <u>disposta la sospensione di tutte udienze civili e penali</u> (che si prevede siano rinviate d'ufficio a data successiva) <u>per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020</u>.

Tale sospensione si applica anche al processo tributario e ciò con riguardo

- alle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
- <u>ai termini degli atti processuali</u>, (atti introduttivi del giudizio, costituzioni in giudizio, memorie, istanze, impugnazioni...) compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21): sul punto si osserva che per espressa previsione normativa "quando il termine è computato a ritroso [ndr: come nel caso del contenzioso tributario] e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

Atteso che nel contenzioso tributario è consentito depositare documenti e memorie illustrative fino a 20 e 10 giorni liberi prima dell'udienza, le udienze già fissate avanti alle CTP e CTR fino al 5 maggio 2020 dovrebbero essere rinviate al fine di consentire il deposito di tali atti. (NB: <u>non essendo previsto un espresso rinvio d'ufficio delle udienze è consigliabile avanzare espressa istanza di rinvio dell'udienza, motivata proprio dalla necessità di provvedere al deposito dei propri scritti difensivi).</u>

- <u>al decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado</u> dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali (precisazione verosimilmente resasi necessaria per includere nella sospensione anche la notifica del ricorso all'ente impositore in quanto in passato si era posto il dubbio se il procedimento giudiziale iniziasse dalla costituzione in giudizio ovvero sin dalla notifica dell'impugnazione);



- <u>al termine di cui all'art. 17 bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546</u>, relativo alla fase (di 90 giorni) della cd. mediazione, obbligatoria per tutte le controversie di valore fino a 50.000 euro (articolo 83, comma 2).

I termini che scadono nel periodo di sospensione o che decorrono durante il periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono dunque sospesi per 38 giorni.

Le modalità di sospensione di computo dei giorni di sospensione dovrebbero esser simili a quella della sospensione feriale e quindi, di fatto, sommarsi ai termini ordinari, sicché ad esempio nel caso di atto notificato in data 9 febbraio il termine di scadenza per l'impugnazione (ordinariamente fissato per il 9 aprile) sarebbe il 17 maggio (9 aprile + 38 gg).

È tuttavia, importante evidenziare che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo": ciò significa che <u>per gli atti impugnabili notificati nel periodo di sospensione il termine per la proposizione del ricorso/reclamo decorre in ogni caso dal 16 aprile 2020</u>, per cui in tali ipotesi si tratta più di un differimento del termine.

Resta, invero, il dubbio se la sospensione dei termini si applichi anche alla disciplina dell'accertamento con adesione recata dal D. Lgs. n. 218/1997; visto il silenzio del Legislatore sul punto, non è chiaro se a tali procedimenti, in quanto amministrativi, si applichi la sospensione fino al 31 maggio 2020 o se, in considerazione del fatto che l'istanza ha l'effetto di sospendere il termine per il ricorso, per essi valga la sospensione fino al 15 aprile 2020, oppure se ad essi, non si applica alcuna sospensione.

Auspicando un intervento chiarificatore, si ritiene comunque che tali procedure dovrebbero rientrare tra quelle previste dall'art. 67 del DL 18/2020 con conseguente sospensione dell'attività dell'Ufficio sino al 31 maggio 2020.

INCENTIVI FISCALI

A) Premio ai lavoratori dipendenti

All'art. 63 Il Decreto prevede a favore dei lavoratori dipendenti[Art. 49 comma 1 TUIR. "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".] con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

B) Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

All'art. 64 il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- attività d'impresa;



- arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate**, **fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

C) Credito d'imposta per botteghe e negozi

All'art. 65 il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

D) <u>Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus</u>

All'art. 66 Il Decreto prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).

E) Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Ai sensi dell'art.78 è aumentata dal 50 al 70 la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Vademecum a cura del Direttivo MF Padova

Avv. Antonella Fort

Avv. Sara Giordani

Avv. Barbara Melinato

Avv. Eva Vigato

si ringraziano per la collaborazione

Avv. Davide Furlan

Avv. Nicola Tenerani

Avv. Piera Toso